

TAR Toscana, sez. II, 16 novembre 2021, n. 1492

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale XXXXXXXXXXXX del 2021, proposto da XXXXXX e - XXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via XXXXXXXXXXXXXXX;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di XXXXXXX prot. - XXXXXXX del 3 giugno 2021, notificato in pari data tramite pec, con cui si dispone il rigetto della istanza di emersione ex art. 103, co. 1, D.L. 34/2020 cod. id. XXXXXXX - Prot. N. P/LU/L/N/2020/-OMISSIS-, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale ordinando, di conseguenza al Dirigente dello S.U.I. di XXXXXXX di concludere l'istruttoria cod. id. - XXXXXXX - Prot. N. P/LU/L/N/2020/-OMISSIS-, e procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed al successivo rilascio del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Nel ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti evidenziano quanto segue:
- in data 29 giugno 2020 il sig. XXXXXXXXXXX presentava alla Prefettura di XXXXXXX domanda di regolarizzazione ex art. 103, comma 1, decreto-legge n. 34 del 2020 in favore della lavoratrice - XXXXXXX, collaboratrice familiare;

- stante il prolungarsi dell'istruttoria, la lavoratrice, con il consenso del datore di lavoro, si recava per alcuni giorni in patria per sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico, uscendo dal territorio nazionale il 1° ottobre 2020 e facendovi rientro il giorno 11 ottobre 2020;
- con comunicazione prot. XXXXXXX del 13 maggio 2021 l'Ufficio informava gli interessati dell'avvio di un procedimento finalizzato alla reiezione dell'istanza di emersione motivato dal fatto "*che dal passaporto della lavoratrice straniera (...) risulta un timbro di uscita in data 01/10/2020*

da Bologna", in contrasto con quanto disposto "nell'art. 103, comma 1, decreto legge n. 34/2020 e nella circolare n. 1395 del 30/05/2020" che prevede che "i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020";

- seguivano memorie partecipative del 19 maggio 2021 e del 31 maggio 2021 e quindi il provvedimento di rigetto dell'istanza indicato in epigrafe.

2 – I ricorrenti impugnano il provvedimento di rigetto e gli altri atti come meglio in epigrafe indicati, formulando nei loro confronti le seguenti censure:
- *“Violazione di legge, in relazione all’art. 103, co. 1, D.L. 34/2020 conv. mod. L. 77/2020. Eccesso di potere per violazione di norma d’attuazione ex art. 1 D.M. 27 maggio 2020 e della circolare Ministero dell’Interno Dip. per le libertà civili e l’immigrazione – Dir. Centrale per le politiche dell’immigrazione e l’asilo 30.5.2020 n. 1395”*: l’art. 103, comma 1, *cit.* collega la circostanza ostativa dell’uscita dal territorio nazionale dello straniero beneficiario dell’emersione solo alla proposizione della relativa istanza e non anche alla successiva positiva definizione della procedura; nella cause ostative di cui ai commi 8, 9 e 10 non viene fatto cenno alcuno all’abbandono del territorio nazionale; non è necessaria la continua permanenza sul territorio italiano del lavoratore sino alla definizione della procedura; al contrario il successivo comma 2 dell’art. 103 *cit.* prevede invece la presenza e il non allontanamento dal territorio nazionale sino alla decisione sull’istanza;
- *“Violazione di legge in riferimento all’art. 10 bis L. 241/1990. Eccesso di potere per omessa motivazione”*, non avendo l’amministrazione preso specifica posizione sulle memorie partecipative della ricorrente.

3 – La Prefettura di XXXXXXXXXX si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

4 – Con ordinanza n. XXXXXXXX del 2021 la Sezione respingeva la domanda incidentale di sospensione articolata in ricorso.

5 – Alla pubblica udienza del 10 novembre 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6 - Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 i cittadini stranieri che aspirano a usufruire della procedura di emersione devono essere in possesso di specifici requisiti, tra cui avere soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020; essi, inoltre, *“non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020”*. Nel caso in esame è in discussione la sussistenza di quest’ultimo requisito della permanenza continuativa sul territorio nazionale a decorrere dall’8 marzo 2020, essendo pacifico che la lavoratrice è uscita dal territorio nazionale dal 1° all’11 ottobre 2020. Con il primo motivo di ricorso si sostiene, in punto di applicazione della normativa sulla sanatoria, che l’art. 103, comma 1, *cit.*, soprattutto letto in contrapposizione al successivo comma 2, non richiederebbe che l’istante non abbia lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020 e fino alla decisione sulla istanza di regolarizzazione, ma al contrario imporrebbe la continuativa presenza in Italia dall’8 marzo 2020 fino alla presentazione dell’istanza di sanatoria, potendosi invece l’istante liberamente allontanare dal territorio nazionale nel periodo successivo alla presentazione dell’istanza e fino alla decisione sulla medesima domanda; ciò in contrapposizione a quanto stabilito per la sanatoria del comma 2, la quale sola imporrebbe la permanenza in Italia fino alla definizione dell’istanza. Ma tale proposta lettura non trova riscontro alcuno nella lettera della legge, che è esplicita nel senso che coloro che aspirano alla sanatoria, tanto ai sensi del primo che del secondo comma dell’art. 103 *cit.*, non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020, da intendersi nel senso che devono essere presenti in Italia ininterrottamente da quella data e fino alla decisione sulla domanda di regolarizzazione. Né d’altra parte la norma stessa lascia spazi ad

una lettura che consenta brevi allontanamenti dall'Italia per ragioni di cura o altro. Se infatti tale norma avesse voluto far salvi i casi di allontanamento dal territorio nazionale per ragioni di “forza maggiore” lo avrebbe previsto espressamente; né è possibile operare un’interpretazione estensiva della stessa disposizione, trattandosi di norma inserita in una legge eccezionale di sanatoria che necessariamente si basa su di una netta individuazione di requisiti che devono imprescindibilmente essere posseduti dai beneficiari. Dunque la fuoriuscita dall'Italia, pacificamente avvenuta dopo l'8 marzo 2020, non può che essere considerata come ostativa rispetto al possesso del requisito della presenza continuativa dalla data dell'8 marzo 2020 richiesto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

È del pari infondato il secondo motivo di ricorso, che riguarda il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale; in presenza di attività vincolata, infatti, i vizi procedurali non possono condurre all'annullamento dell'atto, se il contenuto finale del provvedimento non poteva essere diverso, ciò ai sensi dell'art. 21 *octies* comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990; come evidenziato, infatti, l'allontanamento dal territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020 è considerato dall'art. 103 *cit.* comunque ostativo alla regolarizzazione.

7 - Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Presidente
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Consigliere, Estensore
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Consigliere